

DIREZIONE GENERALE Ufficio di Staff del Direttore Generale

Ai Direttori di Dipartimento
Al Dirigente della Divisione II
Al Responsabile dell'Ufficio Programmazione
Al Responsabile del Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale dirigente e TA
Al Responsabile dell'Ufficio Personale docente
Al Responsabile dell'Ufficio Bilancio e reporting

e, p.c. Al Responsabile del Servizio Contabilità e Tesoreria Al Responsabile dell'Ufficio Tesoreria

Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 29.10.2020.

7. Capacità assunzionali 2021-2022

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29.10.2020,

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare art. 66, comma 13 *bis*;

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180 convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ed in particolare art. 1, commi 1 e 3, per le assunzioni 2012 fino al 17/05/2012;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare:

- art. 18, comma 4, in cui si prevede che "Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa";
- art. 24, comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare "contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri."
- art. 24, comma 5 che prevede "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera



- e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo."
- art. 24, comma 8, che prevede che "il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento";

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 che dettano specifiche disposizioni in materia di parametri, di limiti e di sostenibilità della spesa per il personale;

VISTO il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 (per le assunzioni dal 07/07/2012), in particolare l'articolo 14, comma 3, che dispone che all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole « Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni (di cui ai periodi precedenti) è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";

VISTA la Nota Ministeriale n. 8312 del 5 aprile 2013 "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs. 49/2012 e della L. 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/01/212 al 31/12/2012";

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190 ed in particolare l'art. 1, cc.347, 348 e 349;

VISTO il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 ed in particolare l'art.1, c.1 lett. b) e comma 2;

VISTO il DPCM 7 luglio 2016 "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016- 2018";

VISTA la Nota Ministeriale n. 2212 del 19 febbraio 2018 "Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - "Legge di Bilancio 2018" e altre disposizioni di interesse delle Università";

VISTO il DPCM 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'art.7, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.49;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l'art.1, comma 400, il quale dispone "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale:



- il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università." e l'art. 1, comma 401, lett. a) che dispone "A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:
- a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;
- b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
- 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) per non piu' del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

VISTA la Nota ministeriale prot. n. 524 dell'11 gennaio 2019 "Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e assunzioni di personale nelle Università statali";

VISTO il Decreto Ministeriale 11 aprile 2019, n.364 "Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale";

VISTO il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989, avente ad oggetto "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, recante disposizioni in materia di proroga dei termini legislativi, e, in particolare, l'art. 6, comma 5-sexies, il quale dispone: "L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro



sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";

VISTO il Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n. 83 "Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3 lett.b) della Legge 240/2010;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n.84 "Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2020, n.441 "Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2020";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2019 punti 8 e 9: "Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010" e "Ripartizione Punti Organico" e successive modificazioni e integrazioni intervenute fino all'ultima delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione il 30 settembre 2020 - punto 8ter;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020 punto 24: "Aggiornamento della programmazione triennale 2019-2021 di reclutamento del personale TA".

RITENUTO UTILE procedere alla programmazione e ripartizione delle risorse derivanti dalle assegnazioni ministeriali e dalle cessazioni programmate per il 2020 e 2021 al fine di attuare una più adeguata pianificazione delle risorse di personale docente e tecnico-amministrativo da reclutare in funzione della attività di didattica e ricerca;

RITENUTO OPPORTUNO privilegiare una visione globale di Ateneo che tenga conto di tutte le disponibilità assunzionali, e pertanto considerare le disponibilità economiche dei piani straordinari come punti organico;

TENUTO CONTO dei criteri utilizzati per le diverse assegnazioni dei punti organico;

CONSIDERATI i punti organico relativi alla programmazione 2021, così come deliberati nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2019 e alle successive modifiche intervenute, fino all'ultima delibera approvata nella seduta del 30 settembre 2020, che confluiscono nella attuale programmazione;

CONSIDERATI i punti organico relativi alla programmazione del personale tecnico amministrativo 2021 così come aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020, che confluiscono nella attuale programmazione;

CONSIDERATO che per l'anno 2020 erano stati programmati due posti per ricercatore di cui all'articolo 24, c. 3 lett.b) della Legge 240/2010 presso i Dipartimenti DEB e DEIM, per un totale di 1 p.o., e che per quest'ultimo è stata autorizzata e avviata la procedura di selezione;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare, in via prioritaria, le risorse derivanti dal Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n. 83 "Piano straordinario 2020 per il reclutamento *dei ricercatori di cui all'articolo* 24, c. 3 lett.b) della Legge 240/2010" per finanziare le suddette due procedure previste nel 2020 presso il DEB e DEIM, posticipandone la presa di servizio nel periodo indicato dal suddetto Decreto,



e procedendo pertanto con l'assegnazione di ulteriori 10 posizioni pari a 5 p.o. per un totale di 12 posizioni pari a quelle assegnate;

TENUTO conto che l'avvio delle procedure di tutte le posizioni e le relative prese di servizio sono condizionate dal contesto economico-finanziario e ad esso subordinate;

ha deliberato:

1. di approvare la distribuzione dei punti organico ai dipartimenti per gli anni 2021 e 2022 come di seguito riportata:

Anno 2021	RTDB	ASS	ORD	PTA
DAFNE	0,5	0,2	0,3	0
DEB	0,5	0	0,6	0
DEIM	1	0	0,3	0,3
DIBAF	1	0	0,3	0,25
DISTU	0,5	0,2	0,6	0
DISUCOM	0,5	0	0,3	0
ATENEO	1	0,7	0	0,8
TOTALI	5*	1,1**	2,4	1,35

Anno 2022	RTDB	ASS	ORD	PTA
DAFNE	0	0,2	0,3	0
DEB	0	0,35	0,3	0,05
DEIM	0	0,2	0,3	0,2
DIBAF	0,5	0	0	0,25
DISTU	0,5	0	0	0
DISUCOM	0	0,2	0	0
ATENEO	0,5	0,7	0	0,5
TOTALI	1,5	1,65***	0,9	1

2. in considerazione del fatto che questo Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'avvio di procedure di selezione ai sensi dell'art. 18, c.1 della Legge 30 dicembre 2010, 240 presso i dipartimenti DAFNE e DEB, concedendo un incremento di assegnazione di punti organico pari a 1,7 p.o. al DAFNE e 0,7 p.o. al DEB rispetto a quelli inizialmente previsti nella programmazione deliberata il 16 aprile 2019 e che ha stabilito che tali incrementi sarebbero stati compensati nelle successive attribuzioni, la distribuzione dei punti organico ai dipartimenti risulta modificata come di seguito:

Anno 2021	RTDB	ASS	ORD	PTA
DAFNE	0,5	0	0	0
DEB	0,5	0	0,6	0
DEIM	1	0	0,3	0,3
DIBAF	1	0	0,3	0,25
DISTU	0,5	0,2	0,6	0
DISUCOM	0,5	0	0,3	0
ATENEO	1	0,7	0	0,8



TOTALI	5*	0,9**	2,1	1,35
Anno 2022	RTDB	ASS	ORD	PTA
DAFNE	0	0	0	0
DEB	0	0,05	0	0,05
DEIM	0	0,2	0,3	0,2
DIBAF	0,5	0	0	0,25
DISTU	0,5	0	0	0
DISUCOM	0	0,2	0	0
ATENEO	0,5	0,7	0	0,5
TOTALI	1,5	1,15***	0,3	1

^{*}totalmente a valere su DM 83/2020

Al DAFNE risulta ancora una assegnazione superiore alle disponibilità di 0,7 punti organico e al DEB di 0,1 punti organico.

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell'art. 7, c. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

Con i migliori saluti,

IL RETTORE

Prof. Stefano Ubertini

^{**} di cui 0,7 p.o. a valere su DM 364/2019

^{***} di cui 0,9 p.o a valere su DM 84/2020